



Protezione Ambiente Sicurezza
Studio associato professionale

Via Lana, 1 – 25020 FLERO (Brescia)
Telefono 030.3583956
Fax 030.3583957
www.studiopas.it
e-mail : info@studiopas.it
Partita IVA : 03539590178

CIRCOLARE N° 29 DEL 30 DICEMBRE 2010

DPR 5 ottobre 2010 *“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”* – G.U. Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010

Si segnala che il 30 dicembre 2010 entra in vigore il decreto in titolo. A partire da tale data gli ascensori e montacarichi per avere il nulla osta dovranno sottostare a nuove regole.

Adeguamento alle regole europee

Questo decreto introduce importanti modifiche al **Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162** recante *“Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”*. Ciò al fine di adeguarlo alle regole europee previste nella Direttiva 2006/42/CE (relativa alle macchine) che hanno modificato la Direttiva 95/16/CE (relativa agli ascensori).

Le modifiche

Il nuovo provvedimento, che entrerà in vigore il 30 dicembre prossimo, è composto da 13 articoli e del Dpr 162/1999 modifica alcuni articoli (art. 1 - Ambito di applicazione; art. 2 – Definizioni; art. 11 - Ambito di applicazione; art. 12 - Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato; art. 13 - Verifiche periodiche; art. 14 - Verifiche straordinarie; art. 15 – Manutenzione; art. 16 - Libretto e targa; art. 17 – Divieti; art. 18 - Norma di rinvio) e l'Allegato I.

Differenza di velocità

Tra le novità, il decreto individua **nella velocità, e non più nella cabina, la barriera tra ascensori e macchine**. In particolare, **gli impianti di sollevamento ascensori con velocità inferiore a 0,15 m/s rientrano nello scopo delle macchine e non più degli ascensori**. Ciò significa che avremo "ascensori lenti" che dovranno seguire le procedure e l'analisi dei rischi propri della direttiva macchina, mentre quelli "veloci" dovranno rispettare il Dpr 162/99.

Dichiarazione di conformità

Al Comune competente dovrà essere allegata la dichiarazione di conformità redatta dall'installatore (secondo direttiva ascensori 95/16/CE) nel caso di ascensori "veloci". Nel caso di nuovi ascensori "lenti" sarà invece necessario allegare la dichiarazione di conformità redatta dal fabbricante (secondo direttiva macchine 2006/42/CE). Resta però l'obbligo per qualsiasi tipo di ascensore di una verifica periodica effettuata dagli Organismi notificati abilitati dal MSE.

Regole severe sulla sicurezza

Ricordiamo che il Dpr 162/99 ha introdotto regole molto severe in tema di sicurezza per tutti gli ascensori installati a partire dal 24 giugno 1999, mentre per gli ascensori in servizio prima di questa data si applicano le norme vigenti al momento dell'installazione.

Successivamente, con il **DM 23 luglio 2009**, recante “Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE”, il ministero dello Sviluppo economico aveva recepito una specifica raccomandazione europea (95/216/CE), prevedendo l'applicazione graduale delle regole Uni En 81-80 agli ascensori pre-1999 (circa 690mila in tutto), attraverso una verifica straordinaria con 74 punti di controllo. Ma su ricorso presentato da Confedilizia, che ha definito la verifica straordinaria “inutile”, il **Tar Lazio ha dichiarato illegittimo il decreto** con la sentenza n. 5413 del 1° aprile 2010. Lo scorso aprile il ministero dello Sviluppo economico aveva annunciato ricorso (non ancora presentato formalmente) al Consiglio di Stato contro l'annullamento del Dm 23 luglio 2009.

Recepito l'art. 24 della direttiva 2006/42/CE

Nel frattempo sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010 era stato pubblicato il **decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 17**, recante “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”. Ora, con il Dpr pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, viene recepito l'articolo 24 della direttiva 2006/42/CE.